



Decisione n. 1060 dell'8 novembre 2018

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. A. Albanese – Membro supplente

Prof. Avv. De Mari – Membro supplente

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 12 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 2153, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* La ricorrente riferisce di avere sottoscritto in data 20 dicembre 2013, su raccomandazione dell'intermediario, n. 100 azioni emesse dall'allora Banca Capogruppo dello stesso intermediario, per un controvalore di € 6.250,00. A tal proposito, ella contesta all'intermediario l'inadeguatezza e la non appropriatezza dell'operazione rispetto al suo profilo, come anche la mancata informazione sulle caratteristiche e i rischi insiti in tali azioni, anzitutto con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al momento dell'acquisto, avendole l'intermediario medesimo rappresentato le azioni della propria Capogruppo come un investimento sicuro e a rendimento garantito. Premesso che, diversamente da ciò, le azioni di

che trattasi hanno perso oramai pressochè del tutto il loro valore, la ricorrente conclusivamente chiede il risarcimento del danno in misura pari al capitale investito, oltre a rivalutazione e interessi.

**2.** L'intermediario si è costituito nel presente giudizio mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer* e cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Capogruppo dello stesso intermediario, nel frattempo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Dopo avere riconosciuto che la ricorrente ha effettivamente acquistato n. 100 azioni della Vecchia Capogruppo per un controvalore di € 6.250,00, l'intermediario resiste al ricorso, eccependone l'inammissibilità per il difetto della propria legittimazione passiva. A questo proposito, il resistente rileva sostanzialmente che l'eventuale credito risarcitorio della ricorrente non sarebbe stato ceduto alla Nuova Capogruppo, ma sarebbe rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo. A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono essere inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è l'odierno resistente. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

**3.** Nelle deduzioni integrative, la ricorrente contesta che il ricorso sia inammissibile per difetto della legittimazione passiva del resistente, rilevando che la procedura di liquidazione coatta amministrativa sopra richiamata ha riguardato la Vecchia Capogruppo dell'intermediario e non direttamente lo stesso resistente.

**4.** Nella repliche finali, quest'ultimo sostanzialmente conferma la propria precedente difesa, insistendo per l'inammissibilità del ricorso.

## **DIRITTO**

*I.* In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente (avanzata mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*), secondo la quale l'eventuale credito risarcitorio che la ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche l'odierna resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della

relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'odierno resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierna ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tutte queste disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

In via preliminare, rileva il Collegio che non è contestato tra le parti, ed è comunque confermato dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, che questa ha sottoscritto in data 20 dicembre 2013 n. 100 azioni della Vecchia Capogruppo dell'intermediario per un controvalore di € 6.250,00, così come rappresentato nel ricorso.

Ciò premesso, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente rispetto a ogni altro profilo violativo sollevato dalla ricorrente, la contestazione relativa alla mancata corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi insiti in tali azioni, anzitutto con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al tempo dell'acquisto. Infatti, a fronte di questa specifica contestazione, l'intermediario, che pure si è costituito in giudizio per mezzo della propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, egli non ha assolto all'onere impostogli dalla legge di provare di avere adempiuto correttamente a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza ai quali era tenuto nei confronti della cliente. In particolare, l'intermediario non ha dimostrato di avere informato correttamente la ricorrente delle caratteristiche e dei rischi propri delle azioni della Capogruppo al tempo, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al momento dell'acquisto. Né l'adempimento di

questo obbligo si può evincere dall'esame della documentazione disponibile in atti, non potendo ritenersi sufficiente, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in precedenti numerosi casi analoghi al presente, a far ritenere adempiuto l'obbligo di corretta informazione la mera circostanza che l'intermediario abbia richiamato il contenuto dello statuto dell'emittente e del prospetto informativo pubblicato in occasione dell'aumento di capitale. Per altro verso, il resistente non ha neanche contestato nel merito la circostanza specificamente dedotta dalla ricorrente, secondo cui lo stesso resistente avrebbe rappresentato alla ricorrente l'acquisto delle azioni della propria Capogruppo come un investimento sicuro a rendimento garantito. Pertanto, trattasi di circostanza che non può che ritenersi provata ai fini del presente giudizio, in ossequio al principio di non contestazione.

**3.** Dovendosi quindi ritenere che, nel caso di specie, il resistente non abbia informato correttamente la ricorrente in merito alle caratteristiche e ai rischi insiti nelle azioni proposte, avendola anzi rassicurata circa la sicurezza dell'investimento stesso, si può ragionevolmente presumere che, qualora il resistente avesse agito correttamente, la ricorrente non si sarebbe determinata nel senso di procedere con l'acquisto delle azioni di che trattasi. Ne consegue che ella ha diritto al risarcimento del danno occorso in misura pari alla somma investita nell'acquisto (€ 6.250,00), stante che il valore attuale di tali azioni, a causa dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, è oramai pari a zero. La somma così determinata deve essere rivalutata dalla data dell'operazione alla data dell'odierna decisione, per € 181,25, e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione alla data del pagamento.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 6.431,25, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi